



Seduta del

Comunicata il

Protocollo n.

19 giugno 2018

21 giugno 2018

504

Incarico Kunz (Coira)

concernente l'interpretazione in funzione della realtà economica completa nel diritto in materia di imposta sul trapasso di proprietà anche all'interno di un gruppo

Risposta del Governo

Attualmente l'imposta comunale sul trapasso di proprietà viene disciplinata in maniera esaustiva nella legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC; CSC 720.200). I comuni possono decidere se intendono riscuotere un'imposta sul trapasso di proprietà, stabiliscono l'aliquota d'imposta pari al massimo al due per cento nella legge fiscale comunale e sono competenti per la riscossione dell'imposta sul trapasso di proprietà.

L'imposta sul trapasso di proprietà è un'imposta sulle transazioni giuridiche. Per trapasso di proprietà si intende ogni trasferimento del potere di disporre effettivamente ed economicamente di un fondo. Questa interpretazione in funzione della realtà economica va anche a beneficio dei contribuenti, ossia trapassi di proprietà di diritto civile non vengono assoggettati all'imposta sul trapasso di proprietà se non cambia l'avente economicamente diritto riguardo al relativo fondo. A tale proposito, in sede di predisposizione della LImpCC il legislatore si è spinto consapevolmente oltre rispetto ad altri legislatori cantonali. Oggi sarebbe opportuno non modificare questa decisione di principio.

Il Tribunale amministrativo grigionese ha valutato la questione dei trapassi di proprietà tra società associate sempre tenendo conto delle parti contraenti coinvolte e (nel caso di persone giuridiche) non dei partecipanti che vi stanno alla base (cfr. STA A 13 55 consid. 4. b). Un trapasso di proprietà di diritto civile tra l'azionista e la società per azioni controllata da quest'ultima rappresenta quindi un trapasso di proprietà di diritto civile, ma non economico, ragione per cui non insorge un'imposta sul trapasso di proprietà. In caso di trasferimento di un immobile tra due società consorelle è stato

invece confermato anche un trapasso di proprietà economico perché occorre considerare le due parti contraenti e non i loro azionisti (PTA 2014, n. 16, consid. 4 b = STA A 13 55).

Anche il Governo ritiene che questa prassi seguita dal Tribunale amministrativo corrisponda al testo della LImpCC e alla volontà del legislatore in sede di creazione di questa norma. Nel caso concretamente contestato il Tribunale amministrativo ha ora deciso che la cessione di un immobile dalla società indirettamente controllata alla società capogruppo comporterebbe un trapasso di proprietà sia di diritto civile, sia economico e che quindi andrebbe confermata una fattispecie che configura un trapasso di proprietà assoggettato a imposizione. In considerazione della giurisprudenza esposta si potrebbe senz'altro anche essere dell'opinione che un trapasso di proprietà economico andrebbe negato perché la società capogruppo poteva disporre dell'immobile sotto il profilo economico già in precedenza attraverso i diritti di partecipazione. A tale proposito il Tribunale amministrativo fa però riferimento a una modifica della legge.

Il Governo è disposto a inserire una disciplina legislativa per la situazione descritta. Quest'ultima però si limiterà ai casi per i quali sotto il profilo dei soggetti fiscali coinvolti un trapasso di proprietà economico può essere negato. Un'interpretazione in funzione della realtà economica completa all'interno del gruppo non può essere corretta sotto il profilo oggettivo, né una tale disciplina risulterebbe praticabile in caso di strutture complesse intercantonali o addirittura internazionali. I comuni sarebbero costretti a far fronte a un onere amministrativo sproporzionato. Così come l'interpretazione economica non può generare fattispecie fiscali qualsiasi a carico del contribuente, essa non può nemmeno giustificare eccezioni qualsiasi.

In base a queste spiegazioni il Governo chiede al Gran Consiglio di accogliere parzialmente l'incarico, ossia limitatamente alla correzione della giurisprudenza concretamente contestata.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Mario Cavigelli

Il Cancelliere:

Daniel Spadin